

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2134)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1975 (V. Stampati nn. 1288, 795, 1266, 1578, 2227, 2243, 2279, 2309, 2311, 2370, 2377, 2386, 2644, 2680, 2681, 2770 e 3258) risultante dall'unificazione

DEL

DISEGNO DI LEGGE (n. 1288)

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
(FERRI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(TAVIANI)

e col **Ministro del Tesoro**
(MALAGODI)

DEI

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **BOFFARDI Ines, ALLEGRI, ERMINERO, DEGAN, GRASSI BERTAZZI, CAROLI, BECCARIA, VAGHI, SANGALLI, ANSELMI Tina, BERTÈ, MAGGIONI, LAFORGIA (795); MILANI, RAFFAELLI, D'AMICO, D'ALEMA, TRIVA, COCCIA, D'ANGELO, BASTIANELLI, CATALDO, BUSETTO (1266); ERMINERO, ALLEGRI, SANGALLI, CAROLI, ALIVERTI, ANSELMI Tina, VAGHI, BIANCHI Fortunato, COSTAMAGNA, GRASSI BERTAZZI, LA LOGGIA, LAPENTA, MAZZOTTA, FIORET (1578)**

E DEI

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei Consigli regionali del Veneto (2227); della Lombardia (2243); dell'Emilia-Romagna (2279); della Basilicata (2309); delle Marche (2311); della Toscana (2370); dell'Umbria (2377); della Campania (2386); del Lazio (2644); d'Abruzzo (2680); del Piemonte (2681); della Puglia (2770); del Molise (3258)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 maggio 1975*

Credito agevolato al commercio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Soggetti beneficiari).

Sono ammessi ad usufruire di finanziamenti per la ristrutturazione dell'apparato distributivo, secondo le finalità ed in attuazione a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426:

1) le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie ed altre forme di commercio associato costituito esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;

2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;

3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 2.

(Programmi di finanziamento).

I finanziamenti assistiti dal contributo previsto dal successivo articolo 3 sono subordinati alla presentazione, da parte degli aventi diritto, di programmi di investimento che diano concreto affidamento di contribuire all'aumento della produttività e funzionalità del servizio distributivo e sono concessi per piani che abbiano per oggetto congiuntamente e alternativamente:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale ivi comprese l'acqui-

sizione dell'area, nonchè le opere murarie necessarie all'adattamento dei locali stessi;

b) l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale.

I finanziamenti sono estesi alla formazione di scorte necessarie alla realizzazione dei programmi d'investimento non eccedenti il limite:

a) del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti, nel caso di realizzazione di programmi che comprendono l'acquisto o la costruzione di locali per l'attività commerciale;

b) del 30 per cento dell'ammontare degli investimenti negli altri casi.

Art. 3.

(Tassi di interesse. Durata e limite massimo dei finanziamenti).

Per la realizzazione dei programmi di finanziamento previsti dall'articolo 2 della presente legge si applica un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, non superiore al 65 per cento del tasso di riferimento; per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, non superiore al 50 per cento del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma, viene stabilito annualmente con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La durata dei finanziamenti non può essere superiore a 10 anni e, per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, a 15 anni.

La durata delle operazioni è ridotta a 7 anni per i finanziamenti destinati al rinnovo e all'ampliamento di attrezzature fisse e mobili, relative ai locali di vendita e di magazzino già esistenti e destinati a opere murarie

di rinnovo e di adattamento dei locali in proprietà.

I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva riconosciuta per la realizzazione dei programmi di investimento, comprese le scorte.

I finanziamenti a tasso agevolato non possono superare, per ogni punto di vendita o magazzino facente capo all'impresa, l'importo di lire 500 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafi 1) e 2), e l'importo di lire 150 milioni per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafo 3).

Per le piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso, l'importo è elevato a lire 250 milioni.

Le agevolazioni concesse dalle regioni a statuto speciale e ordinario e dalle province autonome di Trento e Bolzano sono cumulabili con quelle previste dalla presente legge.

Le agevolazioni concesse dalla presente legge non sono invece cumulabili, con quelle accordate ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 4.

(Istituti di credito. Finanziamento a medio termine a tasso ordinario).

Anche in deroga ai vigenti statuti, sono autorizzati a concedere finanziamenti a medio termine ai soggetti beneficiari indicati dall'articolo 1, nelle proprie zone di competenza, gli istituti e le aziende di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine e autorizzati ad operare con l'Istituto centrale del credito a medio termine.

Salve le garanzie reali sulle operazioni relative al rinnovo, acquisto, costruzione, adattamento di immobili per locali di vendita e magazzini, sulle altre operazioni, in mancanza di garanzie reali, gli istituti di credito potranno costituire a garanzia un privilegio speciale sia sulle attrezzature acquistate, sia su tutte le altre esistenti, compresi macchinari ed utensili destinati comunque al funzionamento ed esercizio del punto di vendita o del magazzino.

Gli enti locali territoriali, o gli altri enti pubblici locali, nei limiti della loro quota

di compartecipazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1), garantiscono i mutui mediante i corrispettivi dei servizi o mediante delegazioni di tributi o compartecipazioni, ai sensi delle leggi vigenti.

Per la realizzazione dei programmi che importino investimenti superiori ai limiti massimi dei finanziamenti agevolati previsti dal precedente articolo 3, gli istituti di credito di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, ad effettuare finanziamenti a medio termine senza contributo dello Stato, ammessi a sconto presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

La durata massima d'intervento è elevata a dieci anni, e a quindici anni per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 5.

(Locazione finanziaria).

I finanziamenti agevolati a favore delle imprese commerciali disciplinati dalla presente legge sono estesi ai programmi attuati, totalmente o parzialmente, con il sistema della locazione finanziaria.

Art. 6.

(Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e Comitato di gestione).

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La gestione del fondo è affidata ad un Comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato su decreto del Ministro e composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno o loro delegati, da un rappresentante del Mediocredito centrale, da tre

rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti designati dalle regioni, di cui uno designato dalle regioni meridionali.

Alle sedute del Comitato partecipa inoltre, a titolo consultivo, il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.

Il suddetto Comitato:

1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 90 giorni dalla presentazione delle stesse;

3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge;

4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendite predisposte dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;

5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);

6) predispone eventuali convenzioni tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.

Il contributo decorre dalla data della stipula dei contratti.

Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di 5 miliardi di lire per l'anno 1975 e di 10 miliardi di lire per nove anni a partire dal-

l'esercizio 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario in corso mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Della suddetta somma una quota è riservata al commercio all'ingrosso nel limite massimo del 10 per cento.

La quota di riserva per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.

Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Fondo centrale di garanzia).

È istituito presso il Mediocredito centrale un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge.

Il fondo centrale di garanzia ha personalità giuridica ed è amministrato da un Comitato composto da nove membri di cui uno designato dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Mediocredito centrale, tre dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno dalle regioni.

Spetta al Comitato di cui al precedente comma di deliberare in ordine ai criteri e alle modalità che dovranno disciplinare gli interventi del Fondo centrale di garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso.

Al Fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 che non siano in grado di offrire garan-

zie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi.

La garanzia è accordata su domanda degli aventi diritto, presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della serietà e capacità imprenditoriale degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni, a norma del capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.

La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica nella misura del 100 per cento sino a lire 30 milioni della perdita subita dall'istituto finanziatore e fino all'80 per cento per la eccedenza, a fronte del capitale, interessi di mora nella misura contrattualmente prevista sino alla data di liquidazione della perdita da parte del fondo, accessori e spese, dopo aver sperimentate tutte le procedure giudiziarie ed extragiudiziarie ritenute utili nei confronti del beneficiario ed eventuali altri garanti.

Art. 8.

(Dotazioni del Fondo centrale di garanzia).

Le dotazioni del Fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi;

b) dalle somme ancora disponibili dal Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale di cui alle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142; 18 marzo 1968, n. 241; 12 febbraio 1969, n. 7; 12 dicembre 1970, n. 979, e 26 maggio 1971, n. 288;

c) da un contributo dello Stato di 1 miliardo di lire che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per ogni esercizio finanziario relativo alla durata della presente legge;

d) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo;

e) dagli eventuali contributi degli istituti ed aziende di credito o di enti, pubblici e privati, od associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento dell'apparato distributivo.

Le regioni a statuto speciale ed ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facoltà di istituire propri fondi di garanzia, a copertura dei rischi inerenti alle agevolazioni di cui al precedente articolo 3, ottavo comma.

Art. 9.

(Inalienabilità e incedibilità).

Le opere realizzate ed i beni acquisiti con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti, salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dei mutui secondo i criteri e con le procedure stabilite dal precedente articolo 6.

Art. 10.

(Estinzione anticipata del mutuo, scioglimento o cessazione dell'impresa).

In caso di anticipata estinzione del mutuo concesso, di scioglimento o di cessazione dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo viene interrotta con effetto immediato e l'eventuale residuo debito dovrà essere versato, in unica soluzione, al momento dello scioglimento o della cessazione dell'attività commerciale.

In caso di fallimento dell'impresa, l'erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziale di insolvenza ed il residuo debito sarà soddisfatto alla data di riparto finale dell'attivo.

Art. 11.

(Agevolazioni tributarie).

Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore degli istituti e degli enti finanziatori, gli atti, i con-

tratti e le formalità relativi alla concessione e alla gestione di finanziamenti assistiti dal contributo in conto interessi, di cui alla presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonchè dalle imposte di registro ed ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e la tassa di bollo sulle cambiali che viene stabilita nella misura fissa di lire 10 per ogni 100 mila lire o frazione, qualunque sia la scadenza.

Analoghe agevolazioni tributarie sono applicabili per le operazioni relative al Fondo centrale di garanzia.

Gli onorari e i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli istituti facoltizzati ad operare a termini della presente legge, nonchè i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla metà.

Le modificazioni agli atti costitutivi degli istituti stessi sono registrati a tassa fissa e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti alla metà.

Art. 12.

(Norme transitorie).

Restano validi i termini previsti dalla legge 24 dicembre 1974, n. 713, per la stipulazione dei contratti di mutuo da effettuare entro il 31 dicembre 1975.

Le somme previste dalle precedenti leggi sul credito agevolato al commercio e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge sono portate in aumento degli stanziamenti di cui all'articolo 6.